

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
“Normativa d’Ateneo, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza”
Ufficio Modifiche alla Normativa d’Ateneo

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO POST LAUREAM PER ATTIVITA' DI RICERCA (Emanato con D.R. 4 febbraio 2016, n. 90)

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per l’attivazione e il conferimento di Borse per lo svolgimento di attività di ricerca “post lauream” (di seguito “Borse”), secondo il combinato disposto degli articoli:
 - n. 18, comma 5, lettera f) della Legge n. 240/2010 (modificato dal D.L. n. 5/2012 convertito dalla L. n. 35/2012);
 - n. 4, comma 3, della Legge n. 210/1998.

Art. 2

(Finalità e Finanziamento)

1. Le Borse sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito di uno specifico Programma di Ricerca promosso e diretto da un professore o da un ricercatore universitario dell’Università della Calabria (di seguito “Responsabile Scientifico”).
2. Le borse possono essere finanziate con fondi provenienti da:
 - convenzioni *ad hoc* stipulate con Enti Pubblici o Privati;
 - erogazioni liberali concesse da Enti Pubblici o Privati;
3. Le Borse devono essere bandite con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dell’Università della Calabria, a eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

Art. 3

(Strutture di Ricerca)

1. I Dipartimenti dell’Università della Calabria sono le Strutture dove gli assegnatari delle Borse (di seguito “Borsisti”) devono svolgere il Programma di Ricerca, sotto la direzione del Responsabile Scientifico.
2. Il Programma di Ricerca può essere svolto anche presso strutture esterne, qualora richiesto da specifiche esigenze di ricerca.

Art. 4

(Destinatari)

1. La partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento delle Borse è riservata ai soggetti, italiani e stranieri, in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - a) Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) o equivalenti su precedenti ordinamenti;
 - b) Dottorato di Ricerca;
 - c) titolo di studio equipollente ai precedenti punti elenco, conseguito presso Università Straniere. Il candidato, in tale fattispecie, deve indicare gli estremi del provvedimento che ne attesti l’avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Ove il riconoscimento non si fosse ancora formalizzato, l’equivalenza sarà valutata dalla Commissione Giudicatrice ai soli fini dell’ammissione del candidato alla selezione;
2. Il bando di selezione, di cui al successivo art. 8, potrà, relativamente ai titoli richiesti per la partecipazione alla selezione, stabilire eventuali limitazioni ad alcuni di essi.



Art. 5

(Durata e Importo)

1. Le Borse hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a 36 mesi; possono essere prorogate, ove si verificano ulteriori esigenze collegate al Programma di Ricerca e continuano a sussistere i requisiti indicati nel precedente art. 3. In ogni caso, la durata della Borsa non può estendersi oltre la data di scadenza del Programma di Ricerca nell'ambito del quale è stata attivata.
2. Il costo annuale lordo di una Borsa, se non espressamente previsto dal relativo Programma di Ricerca, è determinato dal relativo bando di selezione. In ogni caso, non può superare l'importo annuale della borsa di dottorato nel caso in cui il bando preveda come titolo di ammissione la laurea magistrale o titolo equipollente come indicato al comma 1 del precedente art. 4, ovvero, fino a una volta e mezza il suddetto importo annuale nel caso in cui il bando preveda come titolo di ammissione il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente come indicato al comma 1 del precedente art. 4. Per periodi temporali inferiori all'anno, il costo della borsa dovrà essere determinato in proporzione rispetto a quanto indicato nel presente comma. Il costo annuale lordo non potrà, comunque, essere inferiore all'80% dell'importo annuale della borsa di dottorato.
3. Il Responsabile Scientifico è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali fattispecie che comportino l'interruzione della Borsa (sospensione, rinuncia, decadenza). La mancanza di specifica comunicazione al riguardo significa presunzione di regolare svolgimento del Programma di Ricerca e, pertanto, continuità dell'erogazione del compenso al Borsista.

Art. 6

(Natura)

1. Le Borse non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né prefigurano alcun diritto all'accesso ai ruoli del personale universitario.
2. Le Borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Art. 7

(Attivazione)

1. Il Consiglio del Dipartimento presso cui si svolgerà il previsto Programma di Ricerca, delibera le procedure per il conferimento della Borsa, su proposta del Responsabile Scientifico.
2. La disposizione deve indicare:
 - il tema della ricerca;
 - la durata, la decorrenza e l'importo della Borsa;
 - la fonte di finanziamento;
 - il Programma di Ricerca che dovrà essere svolto dal Borsista;
 - i requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione pubblica, di cui al successivo art. 8, e le modalità di svolgimento della stessa.

Art. 8

(Bando di selezione pubblica)

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Bando per la valutazione comparativa dei candidati è emanato, con proprio decreto, dal Direttore del Dipartimento interessato.
2. Nel Bando dovranno comunque essere almeno indicati:
 - i requisiti di ammissione;
 - la definizione dell'area e del tema di ricerca;
 - il nominativo del Responsabile Scientifico del Programma di Ricerca;
 - l'ammontare, la durata e la decorrenza della Borsa;
 - la fonte da cui derivano i fondi;



- le modalità di presentazione della domanda di ammissione;
- le modalità di composizione della Commissione Giudicatrice;
- i criteri di selezione e assegnazione della Borsa;
- le modalità di erogazione della Borsa;
- le fattispecie di incompatibilità, sospensione, rinuncia, revoca e decadenza;
- il nominativo del Responsabile del Procedimento.

Nel bando dovrà essere previsto che nella domanda di partecipazione il candidato autocertifichi la non sussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 18 comma 1 lettera b) - ultimo periodo - e lettera c) della L. 240/2010.

Nel bando dovrà essere previsto che nella domanda di partecipazione il candidato autocertifichi, inoltre, la non sussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 18 comma 1 lettera b) - ultimo periodo - e lettera c) della L. 240/2010 estesa agli organi apicali che erogano il finanziamento o al Dipartimento interessato.

3. Il Bando deve essere pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università della Calabria, accessibile tramite il sito internet di Ateneo e all'Albo del Dipartimento interessato.

Art. 9

(Domande di ammissione e termine di presentazione)

1. Le domande di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami devono essere presentate nelle modalità previste dalla normativa vigente presso la Segreteria del Dipartimento interessato, entro e non oltre il termine perentorio fissato nel Bando, che non può essere comunque inferiore a venti giorni decorrenti dalla pubblicazione del Bando all'Albo Ufficiale dell'Università della Calabria.
2. Alle domande dovrà sempre allegato il curriculum vitae formativo, scientifico e professionale del candidato.

Art. 10

(Commissione Giudicatrice e valutazione)

1. Per la valutazione delle domande è istituita apposita Commissione Giudicatrice (Commissione), composta dal Responsabile Scientifico e da altri due componenti, designati dal Consiglio di Dipartimento e scelti tra Professori e Ricercatori dell'Università della Calabria.
2. La Commissione è nominata, con proprio decreto, dal Direttore del Dipartimento interessato.
3. Se espressamente richiesto, la Commissione può essere integrata con la partecipazione di un rappresentante, designato dal Finanziatore o dal Donante, qualora questi abbia indiscussa competenza nella tematica oggetto della ricerca.
4. Tra i titoli che la Commissione dovrà valutare vi dovrà sempre essere il curriculum vitae formativo, scientifico e professionale del candidato.

Art. 11

(Assegnazione della Borsa)

1. La Commissione trasmette il verbale delle operazioni concorsuali al Direttore del Dipartimento interessato, il quale, verificatane la legittimità, con proprio decreto approva gli atti e provvede all'assegnazione della Borsa.
2. Al candidato proclamato vincitore viene inviata comunicazione scritta presso la residenza o la domiciliazione indicata nella domanda di partecipazione al Bando; tale comunicazione deve indicare la data di decorrenza della Borsa, che non potrà in alcun caso essere antecedente al provvedimento di approvazione degli atti concorsuali.
3. Nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente e, a pena di decadenza, il vincitore deve produrre dichiarazione di accettazione della Borsa e contestualmente far pervenire, presso il Dipartimento interessato, la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti nel Bando.



Art. 12

(Incompatibilità e decadenza)

1. La Borsa è incompatibile con rapporti di lavoro di dipendente pubblico, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il Borsista venga collocato in aspettativa senza compenso, per tutta la durata della stessa.
2. La Borsa non è cumulabile con un reddito annuo lordo superiore a euro 15.000. Alla determinazione di tale reddito concorrono emolumenti percepiti per attività svolte durante il periodo di fruizione della Borsa, per lo svolgimento delle quali il Borsista deve comunque ottenere autorizzazione scritta dal Responsabile Scientifico del Programma;
3. La Borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con altra borsa a qualsiasi titolo conferita, a eccezione di quelle utili a integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal Programma di Ricerca e svolta dal Borsista.
4. Se l'incompatibilità sussiste al momento dell'assegnazione, la Borsa non può essere attribuita. Qualora, invece, l'incompatibilità si verifichi successivamente, ne determina la decadenza. A tal fine, il Borsista si impegna a comunicare, non appena accertata, qualsiasi variazione successivamente intervenuta rispetto a quanto precedentemente dichiarato.
5. La decadenza si verifica, altresì, qualora il vincitore della Borsa non ottemperi a quanto previsto nel precedente articolo 11, comma 3. In tal caso, la Borsa sarà assegnata ad altro candidato seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito. Sono fatti salvi i casi in cui la mancata accettazione è dovuta a motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente comprovati, purché non siano incompatibili con i previsti tempi della ricerca. Nello specifico, ferma restando la durata della Borsa, relativamente al pagamento della rata farà fede la data di effettivo inizio dell'attività.
6. La decadenza dalla fruizione della Borsa si verifica, inoltre, in caso di ingiustificata interruzione dell'attività di ricerca o non corretta esecuzione; qualora il Borsista abbia prodotto qualsiasi dichiarazione mendace, ovvero per aver violato l'obbligo della riservatezza.
7. Il Provvedimento di decadenza è adottato dal Direttore di Dipartimento interessato, su proposta motivata del Responsabile Scientifico.
8. L'Università della Calabria si riserva il diritto di richiedere al Borsista che ha interrotto in modo ingiustificato l'attività di ricerca il rimborso delle quote percepite della Borsa.
9. La Borsa è incompatibile con qualsiasi incarico di docenza a titolo gratuito nell'ambito dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Master di I e II livello e corsi di specializzazione attivi presso l'Università della Calabria.

Art. 13

(Diritti e doveri del Borsista)

1. Il Borsista svolge l'attività di ricerca prevista dal Programma di Ricerca e ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle attività, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolge l'attività. Nel caso in cui l'attività venga in parte svolta presso strutture esterne, Università o Enti di Ricerca italiani/esteri, essa deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dal Responsabile Scientifico e dal Direttore di Dipartimento di afferenza. Per il periodo di attività all'estero, il candidato deve ottenere specifica autorizzazione e successiva attestazione delle attività svolte circa la coerenza con gli obiettivi della ricerca e il periodo di riferimento.
2. Il Borsista è tenuto a presentare, con la regolarità indicata dal bando, una relazione dettagliata al Direttore di Dipartimento presso cui presta servizio, nella quale illustra l'attività svolta, lo stato di avanzamento del Programma di Ricerca e i risultati raggiunti. Tale relazione, corredata dal parere Responsabile Scientifico, viene valutata dal Consiglio di Dipartimento presso cui il Borsista svolge le sue attività.



Art. 14 (Sospensione)

1. L'attività della Borsa deve essere interrotta nei periodi di assenza per maternità, nei limiti previsti dalla vigente normativa. Può, inoltre, essere sospesa per malattia prolungata e certificata, superiore a trenta giorni continuativi.
2. Il Borsista è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile Scientifico il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.
3. I periodi di sospensione, a eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere interamente recuperati al termine della naturale scadenza della Borsa e a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione, esclusivamente se il Programma di Ricerca lo preveda e con il parere favorevole del Responsabile Scientifico che risponde delle attività svolte al Finanziatore della Borsa.
4. Il provvedimento di sospensione e di recupero è adottato dal Direttore del Dipartimento interessato, su proposta del Responsabile Scientifico.

Art. 15 (Rinuncia)

1. Il Borsista ha facoltà di rinunciare a proseguire il Programma di Ricerca prima della regolare scadenza, per sopravvenuta impossibilità. Lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Responsabile Scientifico e al Direttore del Dipartimento interessato, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso. Il Borsista perde il diritto alla Borsa a far data dalla rinuncia o dall'accertata impossibilità; sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della Borsa fino alla data di rinuncia.
2. Per la Borsa di durata annuale, qualora il vincitore rinunci nel primo semestre di attività, è possibile, su proposta del Responsabile Scientifico, conferire la Borsa per la parte residua, attribuendola con decreto del Direttore del Dipartimento interessato al primo candidato in posizione utile nella graduatoria.

Art. 16 (Revoca)

1. Qualora il Borsista non prosegua regolarmente l'attività senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o in caso di giudizio negativo a seguito di verifica periodica, o per altro giustificato motivo, il Responsabile Scientifico può proporre la revoca della Borsa, da disporsi con apposito decreto del Direttore del Dipartimento interessato, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento.

Art. 17 (Rinnovi)

1. Le Borse possono essere rinnovate, nel rispetto di quanto dettato dall'art. 5, comma 1 del presente Regolamento, su proposta del Responsabile Scientifico, con parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, con decreto del Direttore del Dipartimento interessato.

Art. 18 (Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale)

1. La titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale è disciplinata dal "Regolamento per la gestione dell'innovazione e della proprietà intellettuale".

Art. 19 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.